

**SENTENZA n. 16/2018**

Il Tribunale Federale, in data 7 novembre 2018, composto da:

**Avv. Marco Leoni**  
**Avv. Giuliana Brambilla**  
**Avv. Giorgio Leccisi**

**Presidente**  
**Componente**  
**Componente**


Si è riunito a Roma, presso la sede nazionale della FGI, in V.le Tiziano n. 70, per discutere del procedimento avviato con citazione a giudizio su richiesta del Procuratore Federale FGI, nei confronti del tesserato Salvatore MARESCA, per rispondere della violazione dell'art. 28 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, per *"Aver offeso la dignità, il prestigio ed il decoro degli Organi Federali, definendoli, a mezzo del social network Facebook, "pagliacci, tumori, grandissimi pezzi di merda, poveracci che per 25.000,00/50.000,00 euro l'anno sono disposti a vendere il culo per portare avanti i loro vizietti (e ognuno di loro ne ha uno). In luogo imprecisato il 27/9/2017"*.

Il Tribunale così decide:

- Accertata la riferibilità all'inculpato delle parole offensive contenute nel commento postato su Facebook, in data 27.09.2017 – agli atti del fascicolo - che ledono in maniera grave ed evidente la dignità, il decoro ed il prestigio degli Organi Federali;
- Considerata la lettera di scuse inviata dall'inculpato al Presidente Federale dopo la contestazione dei fatti di cui al presente giudizio, con cui si dava anche atto dell'avvenuta cancellazione del post;
- Valutata la circostanza che il medesimo, nel corso dell'udienza del 25.10.2018, chiedeva un rinvio al fine di porre in essere ulteriori elementi riparatori alla propria condotta, senza disconoscere i fatti e la loro portata lesiva;
- Considerato che il 29.10.2018, perveniva alla segreteria degli Organi di Giustizia la prova dell'inserimento di un post su Facebook, contenente le rinnovate scuse nei confronti del Presidente e degli Organi Federali;
- Ritenuto di poter condividere le conclusioni del Procuratore Federale che concludeva con la richiesta di commutazione della sanzione della inibizione prevista dall'art. 28 RGD, in quella dell'ammenda, ai sensi dell'art. 17 comma 2 RGD;
- Valutata la richiesta della predetta Procura di irrogare la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00;
- Ritenuta congrua l'applicazione della sanzione in una misura più lieve, in considerazione del comportamento tenuto dall'inculpato che ha dimostrato una effettiva resipiscenza;

**PQM**

- **letti gli atti di causa;**
- **valutate le richieste formulate dal Procuratore Federale;**
- **considerata l'efficacia riparatoria della condotta posta in essere dall'inculpato ed il suo complessivo comportamento processuale;**
- **ritenuto di poter applicare la commutazione della sanzione della inibizione prevista dall'art. 28 RGD, in quella dell'ammenda, ai sensi dell'art. 17 comma 2 RGD;**
- **irroga al tesserato la sanzione dell'ammenda per € 500,00;**



*Il Tribunale Federale*

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE  
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL . 06.87975088  
00196 ROMA


- dispone il pagamento delle spese del presente giudizio pari ad € 500,00.

La predetta somma dovrà essere versata nelle casse della Federazione entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Avv. Marco Leoni

Avv. Giuliana Brambilla

Avv. Giorgio Leccisi



Presidente

Componente

Componente